

REGOLAMENTO (CE) N. 670/97 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1997

recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine di questo Stato membro sono state adottate con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/97⁽⁴⁾;

considerando che l'attuazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno è ostacolata dai problemi di capacità attualmente esistenti nelle sardigne in cui si deve procedere alla trasformazione dei suini vivi; che occorre pertanto consentire l'immagazzinamento dei suini abbattuti in depositi frigoriferi e fissare le condizioni di sorveglianza e di controllo da rispettare nel corso di tale procedura;

considerando che i problemi di capacità nelle sardigne hanno provocato un aumento considerevole di peso dei suini e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del benessere degli animali; che appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento a decorrere dal 27 marzo 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1997.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 413/97 è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

**Articolo 3*

Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Per i suini da ingrasso è tuttavia consentito il trasporto in un macello in cui si procederà immediatamente al loro abbattimento come pure l'immagazzinamento in un deposito frigorifero prima del trasporto nella sardigna. Le procedure di abbattimento e immagazzinamento devono svolgersi conformemente alle prescrizioni contenute nell'allegato III.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

2. È aggiunto il testo dell'allegato III che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 marzo 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 2. 4. 1997, pag. 9.